


DUL L 12015



**CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO
TRA**

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI (SSICA), con sede in Parma, Via F. Tanara n. 31/A, codice fiscale e P. IVA 00166540344, in persona di Andrea Zanlari, nato a Parma, il 29/11/1951, in qualità di Legale rappresentante, nominato con Delibera della CCIAA di Parma n. 116 del 14/06/2010

(in seguito "SSICA")

E

EDENRED ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Milano Via G.B. Pirelli, 18, tel. 02/26904.1 fax 02/26904572 codice fiscale 01014660417 e partita IVA 09429840151, codice ditta i.n.a.i.l n. 3763262 PAT: N. 06322429/66 - N. 06322428/10 matricola aziendale i.n.p.s. n. 4950826132, (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. di "Edenred S.A., 166-180 boulevard Gabriel Péri, Malakoff - Francia), capitale sociale interamente versato € 5.958.823,00, nella persona del proprio Procuratore Speciale Dr. PAOLO MUSAZZI nato a Legnano (MI) il 03/05/1967 residente a Milano Via Mac Mahon 20, domiciliato per la carica in Milano Via G.B. Pirelli N. 18, nominato in data 11 febbraio 2015 con atto Notaio Venditti di Milano nr. Repertorio 15.455 raccolta nr. 5.789 registrazione Agenzia delle Entrate di Milano 2 atto n. 6911 Serie 1T del 24/02/2015 iscritta al Registro Imprese di Milano in data 25/02/2015

(in seguito "EDENRED")

SSICA e Edenred saranno chiamate nel prosieguo congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

- La SSICA, con Delibera n. 10 del 17.02.2015 ha indetto una procedura di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di Buoni Pasto da erogarsi al proprio personale dipendente ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010;
- Edenred è risultata aggiudicataria della predetta procedura di gara e ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa (il "Contratto").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLAMENTARI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Contratto il Disciplinare di Gara, i relativi allegati e l' Offerta presentata.

ART. 2 OGGETTO

Edenred si impegna ad effettuare nei confronti della SSICA la fornitura di buoni pasto che dovranno riportare:

- la P. IVA e la ragione sociale del Datore di lavoro;
- la P. IVA e la ragione sociale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente; il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all' apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto verrà utilizzato;
- la dicitura "il buono pasto non cumulabile, né cedibile, né commercializzabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

I buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti nominativi per ciascun dipendente e numerati in ordine progressivo.

I buoni pasto avranno un valore nominale di € 8,00.

SSICA corrisponderà a Edenred il valore facciale del buono, decurtato dello sconto offerto in sede di gara (18,20%), ovvero 6,55 euro oltre a IVA di legge (4%).

La fornitura avrà un valore presunto di

17.570 buoni pasto, pari a complessivamente € 115.083,50.

ART. 3 MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Edenred Italia Srl.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore;
- potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale ;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore del buono pasto;
- dà diritto all'Azienda cliente di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa il ristoratore avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto;
- non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali di addebito del servizio, da parte dei locali convenzionati, nei confronti dell'Azienda cliente, dei suoi dipendenti o assimilati.

ART. 4 MODALITÀ DI CONSEGNA E SOSTITUZIONE DEI BUONI NON UTILIZZATI

I buoni pasto richiesti tramite ordinativo dovranno essere consegnati a SSICA nel termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta.

SSICA potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto non utilizzati, formulando apposita richiesta scritta alla ditta Edenred Italia S.r.l.

La richiesta, corredata dei buoni a cui si riferisce, dovrà giungere, a pena di decadenza, a Edenred entro e non oltre un mese dalla data di scadenza dei singoli buoni non utilizzati.

Edenred provvederà a sostituire i buoni non utilizzati o, in alternativa, ad emettere nota di credito a favore di SSICA per l'importo dei buoni non utilizzati.

Edenred non sostituirà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato.

ART. 5 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DI EDENRED

Edenred si impegna a:

- garantire, per tutta la durata del Contratto, la presenza del numero minimo di esercizi convenzionati, secondo quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;
- trasmettere, su richiesta di SSICA, l'elenco degli esercizi convenzionati e fornire, su richiesta della stessa, l'elenco aggiornato dei locali presso i quali i buoni pasto sono utilizzabili, nel rispetto della normativa vigente;
- consegnare entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, il numero e la tipologia dei buoni pasto ordinati accompagnati da idoneo documento riepilogativo.

ART. 6 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

SSICA corrisponderà a Edenred, per ogni buono ordinato, l'importo pari al valore facciale dello stesso detratto lo sconto offerto. A tale importo sarà applicata l'IVA come per legge.

Tutti i corrispettivi saranno erogati da SSICA a Edenred dietro emissione della relativa fattura.

SSICA provvederà ad effettuare i pagamenti relativi alle singole forniture a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato da Edenred.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno dovuti, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.

ART. 7 DURATA

Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi e decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. Non si intenderà tacitamente rinnovato.

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 comma 1, e per l'effetto dell'art. 67 comma 7, Edenred costituisce una garanzia fidejussoria di euro 10.357,52 ((euro 115.083,50 * 18% / 2)), rilasciata da Banco Desio in data 30.06.2015, n.2150611, a garanzia della regolare esecuzione del contratto..

La costituzione di detta garanzia, con le forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 commi 2 e 3 e la sua permanenza, sono condizioni di validità del presente contratto siano alla sua scadenza.

ART. 9 DIVIETO DI SUBAPPALTO

In relazione alla presente fornitura, si fa divieto al Fornitore di subappaltare in tutto od in parte l'esecuzione del Contratto.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento di Edenred, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, SSICA, ai sensi dell'art. 1454 C.C., mediante lettera raccomandata A/R, potrà assegnare a Edenred un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Contratto si intenderà risolto.

E' riconosciuto in ogni caso a SSICA il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto a Edenred di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Allo stesso tempo, Edenred non potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto.

In caso di inadempimento, SSICA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi di quanto prescritto all'art. 10 del Contratto.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di accettare tutto quanto previsto dall' art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro virtù dell'art. 7 della citata normativa. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo le misure minime di sicurezza da adottare.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 Edenred informa SSICA che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati raccolti saranno utilizzati, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di Legge.

ART. 13 SPESE

Le spese di spedizione relative alle forniture di detti buoni pasto, ed ogni eventuali spese contrattuali, ed oneri fiscali, sono a totale carico di Edenred, ad eccezione dell'IVA che, ai sensi del D.P.R. 633/1972, è a

carico dell'Amministrazione. Si conviene che la presente scrittura privata sia sottoposta a registrazione solo in caso d'uso poiché è riferita a prestazioni soggette ad I.V.A. (art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n.131).

ART. 14 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Edenred assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 15 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

Il fornitore si impegna al rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia da parte delle Amministrazioni dello Stato ed alla disciplina vigente in materia di fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto.

ART. 16 FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Parma, 30 giugno 2015

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Il Legale Rappresentante

Andrea Zanlari



EDENRED ITALIA S.R.L.

Il Procuratore Speciale

Paolo Musazzi

